

CONTRATTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI AUTO IN LOCAZIONE

Il giorno 4 gennaio 2021 a Udine, i sottoscritti

- Automobile Club di Udine (d'ora in avanti ACU o Ente), con sede a Udine, viale Tricesimo n. 46 Codice Fiscale 00160740304, nella persona del Direttore Maddalena Valli, autorizzata al presente atto in forza di delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine n.ro del ;

Premesso che ACU:

- offre ai propri soci della Provincia, oltre ai servizi nazionali coordinati dall'Automobile Club d'Italia, ulteriori benefit gestiti a livello locale e ricompresi all'interno della formula associativa "Full Service", tra i quali l'auto sostitutiva gratuita per un massimo di 3 gg due volte l'anno, con disponibilità immediata a prima richiesta motivata;
- per poter offrire tale servizio, necessita di avere la disponibilità di un parco auto stabile, non inferiore a 10 veicoli;
- è necessario stipulare un contratto di noleggio auto ad uso sub locazione e kilometraggio illimitato;

Considerato che l'impresa che offre il servizio deve assicurare la messa a disposizione di un parco auto stabile di 10 vetture, nonché la disponibilità di offrire un'integrazione di tale dotazione con altri veicoli, fino ad un massimo di 20, a semplice richiesta (con preavviso massimo di 12 ore);

Preso atto che le caratteristiche peculiari del servizio di noleggio non permettono di avvalersi del portale "acquisti in rete", dove non vengono offerti veicoli destinati alla sublocazione;

Verificato che sul MEPA per il noleggio mensile di una autovettura segmento B, 5 porte, cilindrata 1200 il prezzo migliore è di € 315,60, ma con un kilometraggio limitato ed un tempo di consegna di 45 gg solari dall'ordine;

Visto l'esito dell'indagine di mercato effettuata al fine di individuare eventuali imprese da invitare a presentare offerta, avviata con pubblicazione di avviso di interesse sul sito dell'Ente il 16 novembre 2020;

le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Locazione di auto ad uso sub locazione. In particolare, L'Impresa metterà a disposizione dell'Ente un parco veicoli stabile di 10 auto, segmento B, 5 porte, cilindrata 1200, con clima e

catene da neve a bordo, a chilometraggio illimitato. L'Impresa si impegna anche a integrare tale dotazione minima con altri veicoli, fino ad un massimo di 20 a semplice richiesta (con preavviso massimo di 12 ore).

2. Le auto dovranno essere in ordine di marcia, con il serbatoio di carburante pieno, in regola con la tassa di proprietà e l'assicurazione Kasko, furto, incendio e atti vandalici, con franchigia non superiore ad € 500,00.

3. Il servizio comprende la consegna e il ritiro presso il Centro Assistenza Tecnica dell'ACU in via Crispi, 17 a Udine o presso altre Delegazioni dell'ACU indicate al momento, nonché tutte le attività strumentali alla gestione delle suddette autovetture, che l'Impresa dovrà fornire a propria cura e spese e con mezzi e risorse propri.

4. I rapporti con i Soci/clienti verranno tenuti esclusivamente da personale dell'ACU o da personale di altra società da ACU espressamente incaricata.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'Impresa provvederà alla erogazione del servizio in completa autonomia, organizzativa, con propri oneri, mezzi e risorse e con assunzione piena di ogni e qualsiasi responsabilità inerente le prestazioni svolte.

2. L'Impresa garantirà la manutenzione dei veicoli, che saranno mantenuti in stato di efficienza per l'uso cui sono destinati.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio comprende la consegna e il ritiro presso il Centro Assistenza Tecnica dell'ACU in via Crispi, 17 a Udine o presso altre Delegazioni dell'ACU in provincia indicate al momento della richiesta.

2. La consegna delle auto dovrà avvenire entro le ore 7,30 del giorno di noleggio; il ritiro delle auto dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla comunicazione dell'Ente della rimessa a disposizione, senza addebito del tempo di stand by al prelievo del veicolo.

ART. 5 - DURATA

1. Il presente contratto avrà durata biennale a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, salvo disdetta per entrambe le parti con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

ART. 6 – CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'ACU corrisponderà all'Impresa un canone di locazione a giornata di effettiva disponibilità e chilometraggio illimitato pari ad € oltre IVA per ogni autovettura ad alimentazione normale ed € oltre IVA per le autovetture ad alimentazione elettrica.
2. Ai fini del conteggio dei giorni di locazione, non verrà considerato il giorno del ritiro del veicolo.
3. ACU effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale entro il 10 di ogni mese sul conto corrente dedicato e preventivamente comunicato, previa emissione di regolare fattura e verifica della documentazione attestante la regolarità dell'Impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

1. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità, impegnando a tenere indenne l'ACU anche in sede giudiziale per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACU, che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
2. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'ACU da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACU stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale dedicato alle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Impresa anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.

4. L'Impresa garantisce ad ACU – esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria – tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti. ACU provvederà in caso di riscontrate irregolarità a segnalare la situazione alla competente Direzione del lavoro ed agli enti competenti.

5. Le parti si dichiarano altresì consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e in particolare della responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori entro due anni dal termine dell'appalto, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, nonché del divieto di subappalto dei servizi affidati senza autorizzazione del committente ex art. 1656 c.c.

ART. 9 - PENALI

1. Qualora L'Impresa non rispetti i tempi stabiliti per lo svolgimento dell'attività, nonché per ogni inadempimento alle presenti condizioni e al progetto organizzativo, l'ACU potrà applicare una penale fino ad un massimo del 10% del valore del contratto, in ragione della gravità e criticità delle conseguenze dannose sulla pianificazione delle attività e sul progetto complessivo.

2. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui L'Impresa potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro tre giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, L'Impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

3. L'applicazione delle penali non esonera L'Impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

ART.10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, l'ACU, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 11 – RECESSO

1. L'ACU si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal presente contratto mediante semplice lettera R.R. con preavviso di 60 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- danni subiti da ACU in seguito a negligenze, errori, omissioni commesse da L'Impresa nello svolgimento delle attività

- inadempimento accertato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione obbligatoria nei confronti di dipendenti e collaboratori
 - perdita di requisiti per l'esecuzione del servizio (ad es: fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie che inibiscono la capacità di contrattare con la PA, ecc.)
2. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento dei soli compensi per le prestazioni effettivamente rese a regola d'arte e fino alla data del recesso.

ART. 12 – DIFFIDA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti costituiscono motivo di grave inadempienza e, pertanto, qualora l'Impresa, nonostante diffida dell'ACU, non provveda a porvi rimedio ed a predisporre le azioni correttive necessarie per ottemperare agli obblighi contrattuali, l'ACU potrà risolvere di diritto il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
2. Nel predetto caso, l'ACU potrà risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, telegramma fax o pec, notificati con un anticipo di almeno sette giorni.
3. L'ACU sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione

ART. 13 – SEGRETO DI UFFICIO E RISERVATEZZA

1. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACU, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite da ACU.
2. L'Impresa si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza – anche successivamente alla scadenza del contratto – sulle notizie ed i dati relativi all'attività svolta dall'ACU di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del contratto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto e che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. L'Impresa è obbligata al rispetto del GDPR 679/2016 e dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall'ACU, sollevando quest'ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.

ART. 15 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e s.m.i.

2. L'Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l'ACU da ogni responsabilità

3. L'ACU si impegna a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi dove la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività ivi svolte. Le parti convengono di predisporre quanto necessario per l'elaborazione del DUVRI che individui eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. I costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano ad € 500,00 (euro cinquecento/00).

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICORRUZIONE

1. L'Impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dell'ACU dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento, dell'Ente, pubblicati sul sito istituzionale, la cui violazione sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.

ART. 17- FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Udine.

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso con eventuali spese a carico di entrambe le parti in pari misura.

Data gennaio 2020

L'Impresa

Automobile Club Udine